



**COMUNE DI CREMA**  
**SETTORE RAGIONERIA GENERALE**  
**SERVIZIO TRIBUTI**  
**Ufficio Finanza Locale**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO**  
**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Delibera di CC 2010/00034 del 27/04/2010 "Modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni – TARSU"

Gli articoli e punti che appaiono scritti in «carattere diverso», trattano le modifiche ed integrazioni apportate al D.Lgs 507/1993, e al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e riprese, unitamente a nuove disposizioni regolamentari, con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29 febbraio 1996.

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

## **ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune di Crema gestisce, in forma esclusiva, su tutto il territorio comunale, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti stessi.
- 1 bis . Ai fini della determinazione del costo di esercizio viene dedotto dal costo complessivo dei servizi di Nettezza Urbana, un importo non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il servizio viene eseguito nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi: comunque entro il perimetro comunale definito nella planimetria allegata al presente Regolamento.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio é obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
4. La gestione del servizio pubblico di smaltimento é effettuata mediante ditta privata appaltatrice.

## **ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA**

1. E' istituita dal Comune apposita Tassa comunale in base a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. La tassa si applica secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le norme del presente regolamento.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo, così come la limitata e temporanea chiusura dei locali o utilizzo delle aree.
4. L'impiego dei rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, od il provvedere direttamente al loro trasporto o distruzione, non dà diritto in nessun caso ad esenzione della tassa.

## **ART. 3 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:
  - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati; in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;
  - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - c) i rifiuti speciali dichiarati equiparati ai rifiuti urbani di cui alle lettere a) e b).
2. Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del DPR 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art. 3 del DPR menzionato.
3. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per informatica.
4. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al punto 1, il Comune può istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi, a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce, sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA E SUPERFICI E VANI NON TASSABILI**

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse delle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa é dovuta anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti vi é situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. I produttori dei rifiuti speciali, tossici o nocivi dovranno denunciare, entro i termini di legge, l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, tali rifiuti, allegando l'eventuale documentazione.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

1. La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario é obbligato a denunciare al comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali.
3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa é dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto di locali in forma saltuaria o occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.
5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93 e ripreso con l'art. 4, del presente Regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi mi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente punto 6, di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### **ART. 6 - DECORRENZA E ANNUALITÀ' DELLA TASSA**

1. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tariffaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, punto 6).
4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia della cessazione è stata presentata all'Ufficio Tributi - Finanza Locale e debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

#### **ART. 7 - TARIFFE**

1. La tassa é commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti come stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ed esecutive a norma di legge e trasmesse entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con separato provvedimento.
2. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno: in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sotto categorie, ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'azienda che effettua il servizio, é tenuta a comunicare alla Civica Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti, in forma analitica, la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

#### **ART. 7bis - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

1. **DEFINIZIONI:** Ai fini della determinazione delle tariffe da applicare ai locali ed aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, si sono definite le seguenti grandezze:
  - a) **Coefficiente di produttività specifica:** per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili (Kps).
  - b) **Coefficiente medio di produttività specifica:** per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa (Kpm).
  - c) **Indice di produttività specifica:** per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica (Ips).

- d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani: per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e il numero compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dalla approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo (Ci). Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto dalla tassa RSU.
- e) Costo medio generale: per costo medio generale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie complessiva dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$C_{mg} = C_i / S_c$$

- f) Coefficiente di qualità: per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (Kqs) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,80 e 1,20, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente (Kqs), si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

2. **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA**: I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso una campagna di monitoraggio diretto e indiretto, attuata su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, eseguita dal soggetto gestore del pubblico servizio. Si opera con interventi di rilevazione sul movimento dei rifiuti per categoria merceologica e il raggiungimento del coefficiente di produttività specifica è il risultato della lettura dei dati acquisiti per singola categorie in base a:

- a) il tipo del rifiuto per contenitore: sacco carta, ecc. - sacco misto - sacco plastica - sacco stoffa - cassetta cartone - cassonetto;
- b) la quantità rifiuti conferita;
- c) il volume unitario e il peso unitario del raccolto per tipo di rifiuto;
- d) il totale movimenti anno in Kg, conferiti in rapporto al contenitore;
- e) il totale, per categoria, dei mq. assoggettati a tassa.

A completamento degli elementi conoscitivi ottenuti con i sistemi sopra indicati per la determinazione dei vari coefficienti di produttività si assume a riferimento:

- ✧ i coefficienti rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico.
- ✧ i coefficienti desunti attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui operiamo, ovvero i dati statistici medi presenti.

3. **MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**: La revisione delle attuali categorie e formazione di nuove sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (Kps), costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (Ips), dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica (Kps) e coefficiente medio di produttività specifica (Kpm);
  - c) da un proprio valore Iqs del coefficiente di qualità (Kqs)
4. **QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSIDI CONTRIBUENZA:** Le tariffe unitarie espresse in L/mq, per ciascuna delle classi individuate sono state determinate con la seguente formula:
- $$TS = Iqs \times Ips \times Cmg$$
5. **DISPOSIZIONI FINALI:** Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti limiti:
- a) rideterminazione annuale della tariffa media (Cmg), sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
  - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente punto 2. con eventuale conseguente ricomposizione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
  - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenziano la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
6. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

#### **ART. 8 - COMMISURAZIONE**

1. La tassa é calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali é misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree é misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi esistono.
4. Nel calcolo delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori a mezzo metro quadrato.
5. Al fine della individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catasto.
6. Per le utenze non domestiche la tassa è commisurata alla superficie dei locali per tutti i servizio ad esclusione del servizio di trasporto e smaltimento degli scarti vegetali conferiti alle piattaforme sovracomunali. Tale servizio viene corrisposto in funzione delle effettive quantità e qualità conferite dal singolo utente all'impianto, pesate e registrate dal gestore dell'impianto, comunicati al Comune che li imputerà a consuntivo all'utente finale.

#### **ART. 9 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

1. E' facoltà del Comune assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde (giardini, orti, aree piantumate ecc.) per la parte eccedente i 200 metri quadrati; tale parte è computata nel limite del 25 per cento.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'art. 62, del D.Lgs. 507/93, ripreso dall'art. 4 del presente Regolamento, sono computate nel limite del 50 per cento.
3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: (tabella B - Tariffe)

- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
- a) di un importo non superiore ad un terzo, nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui al punto 3 lett. b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (tabella B - Tariffe);
  - b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori o occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e per quelle utenze sparse (comprese le case coloniche), interessate al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con scadenza bisettimanale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie, di cui ai precedenti punti, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai punti 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

#### **ART. 9 bis - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi:

<b>Attività</b>	<b>perc/rid.</b>
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	fino ad un massimo del 30 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	fino ad un massimo del 40 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	fino ad un massimo del 35 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	fino ad un massimo del 20 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	fino ad un massimo del 25 per cento;
✓ autolavaggi:	fino ad un massimo del 30 per cento;
✓ allestimenti insegne:	fino ad un massimo del 25 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	fino ad un massimo del 30 per cento;

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.

## **ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI TASSABILI**

1. Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.
2. A categoria determinata, la tariffa deve essere applicata in misura unitaria al complesso soggetto di tassa.
3. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono così classificati:

Cat. 1) locali destinati ad uso: abitazioni e locali annessi (solai e simili) - affittacamere - abitazioni in edifici pubblici - box - garages - autorimesse;

Cat. 2) locali destinati ad uso: alberghi - pensioni -locande - residences;

Cat. 3) locali destinati ad uso: uffici pubblici -autorimesse e boxes di enti pubblici - stazioni ferroviarie (uffici, servizi) - stazioni di autobus (uffici, servizi) -uffici adibiti a sedi di rappresentanza - ad associazioni e istituzioni sportive, culturali, mutualistiche e benefiche -circoli senza fini di lucro - sale convegni e riunioni -mostre - auditorium - fabbricati comunali (servizi gestiti in appalto);

Cat. 3/a) locali destinati ad uso: scuole pubbliche e private - attività di educazione, istruzione, anche se sportiva (palestre) - istituti di educazione;

Cat. 4) locali destinati ad uso: servizi direzionali e terziari - istituti di credito - finanziari - assicurativi -di vigilanza - studi professionali di qualunque specie -uffici commerciali, industriali e simili - uffici di servizi pubblici esercitati da privati (esattorie ecc.) - uffici adibiti ad associazioni politiche, sindacali e sportive, studi fotografici - agenzie d'affari - laboratori di analisi mediche e cliniche - ambulatori medici;

Cat. 5) locali destinati ad uso: negozi generi vari (non alimentari) e loro dipendenze - farmacie - edicole e chioschi- posteggi fissi di biciclette, motociclette, autovetture(purché in locali coperti) - botteghe artigiane - servizi di igiene della persona e domestici e servizi affini (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie) -mercato coperto (generi vari) - banchi di posteggio(temporaneo) su aree pubbliche (generi vari);

Cat. 5a) locali destinati ad uso: esercizi di vendita all'ingrosso di generi vari;

Cat. 5b) locali destinati ad uso: magazzini di negozi di generi vari - magazzini e depositi di stoccaggio merci - sale esposizione - autosaloni - archivi - tettoie ed aree commerciali ad uso privato - aree di parcheggio all'aperto ad uso pubblico e uso privato - aree adibite a fiere e manifestazioni;

Cat. 6) locali destinati ad uso: negozi di generi alimentari loro pertinenze - mercato coperto (generi alimentari) -banchi di posteggio (temporaneo) su aree pubbliche (generi alimentari);

Cat. 6a) locali destinati ad uso: ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, paninoteche, circoli privati con ristorazione (enoteche ecc.) - mense e circoli con annesso bar - pub/birrerie - mense aziendali - ristoranti di alberghi e loro dipendenze;

Cat. 6b) locali destinati ad uso: bar - pasticcerie, sale da the, - gelaterie e simili;

Cat. 6c) locali destinati ad uso: fioristi - mercato all'ingrosso ortofrutticolo - fruttivendoli;

Cat. 6d) locali destinati ad uso: supermercati e grandi magazzini - supermercati di generi alimentari;

Cat. 6e) locali destinati ad uso: magazzini di negozi di generi alimentari - magazzini e depositi di stoccaggio merci alimentari;

Cat. 6/f) locali destinati ad uso: esercizi di vendita all'ingrosso di generi alimentari;

Cat. 7) locali destinati ad uso: stabilimenti industriali -laboratori artigianali - distributori di carburante;

Cat. 7/a) locali destinati ad uso: magazzini di spedizione -magazzini industriali e artigianali - autostazioni (rimesse e depositi - autorimesse private - tettoie ed aree industriali ed artigianali - aree con distributori di carburante;

Cat. 8) locali destinati ad uso: studi radio televisivi -locali di divertimento - circoli privati (di ritrovo) - autoscuole -impianti sportivi coperti gestiti da privati (palestre private - palloni da tennis);

Cat. 8a) locali destinati ad uso: cinematografi - teatri -sale da gioco - sale da ballo - discoteche - aree per spettacoli o per balli all'aperto (temporanei) aree per attività ricreative (temporanee);

Cat. 9) locali destinati ad uso: ospedali - istituti pubblici di ricovero - pensionati per anziani (casalbergo);

Cat. 9/a) locali destinati ad uso: case di cura private -collegi - convitti - caserme;

4. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove si possono produrre rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.
5. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, fatto salvo per quelle categorie sopra indicate a «tariffa unica», si applica la tariffa stabilita per singola voce più rispondente all'uso effettivo.
6. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

#### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La tassa è commisurata alla superficie:
  - a) dei locali e delle aree, comprese tettoie e simili e tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso;
  - b) delle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto e di qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti o a questi assimilabili, ancorché costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ai sensi dei punti precedenti.
2. Si considerano pertanto tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovansi oggettivamente in rapporto funzionale, nonché quelle destinate in modo non occasionale all'esercizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio.
3. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dal rogito di acquisto o del contratto d'affitto se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione se trattasi di area pubblica.
4. L'abitazione ed il garage costituiscono una unica unità immobiliare ai soli fini dell'applicazione della tassa.

#### **ART. 12 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:
  - a) locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
  - b) locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali;
  - c) locali o loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci, e simili), sono esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- d) locali occupati da persone, sole o riunite in nuclei famigliari, nullatenenti, ed in condizioni di accertata indigenza, assistite dal Comune, limitatamente per quelli direttamente occupati e con la esclusione dei subaffittati;
- e) locali ed aree che non possono produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettiva condizione di inutilizzo nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione, quali ad esempio: locali ad uso abitazione, anche arredati, ma privi di servizi di fornitura di energia elettrica, acqua e gas (disdetta contratti);
- f) locali ad uso ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitti e simili, limitatamente alla parte con altezza non superiore a m. 1,50;
- g) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici;
- i) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

#### **ART. 13 - AGEVOLAZIONI SPECIALI**

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa le abitazioni occupate da persone che vivono del solo reddito di pensione di invalidità civile e/o della pensione sociale, a condizione che nello stesso nucleo familiare non esistono altri redditi.
2. Non ha diritto a tale esonero chi, pur trovandosi nelle condizioni sopracitate, risulta proprietario di immobili, non si considerano fra questi i proprietari del solo alloggio occupato per abitazione propria.
3. L'esonero é concesso su domanda dell'interessato, e previa valutazione dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, concessa a condizione che questi dimostri di averne diritto.
4. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esonero.
5. L'esonero, una volta concesso, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio la denuncia di cui all'art. 16 e, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esonero.

#### **ART. 14 - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. La tassa é altresì ridotta fino ad un massimo del 30 per cento per le aree ed i locali adibiti ad uso scolastico, siano essi appartenenti a scuole pubbliche che parificate (tabella B -Tariffe).
2. La tassa é ridotta fino ad un massimo del 40 per cento per le aree ed i locali esclusivamente adibiti a pensionati, case di prima accoglienza e simili, con permanenza limitata nel tempo degli ospiti e senza scopo alcuno di lucro; la tassa è altresì ridotta fino ad un massimo del 40 per cento per le aree ed i locali adibiti ad accertata ed esclusiva funzione sociale, ivi comprese le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 22/1993 (tabella B - Tariffe).
3. Per le aree dei mercati all'aperto e per quelle comunque utilizzate a giorni fissi settimanali, la tassa é applicata nella misura del 100 per cento nel caso di utilizzo superiore a tre giorni settimanali, e del 50 per cento nel caso di utilizzo fino a tre giorni settimanali (tabella B -Tariffe).

4. La superficie tassabile, nei casi di mercati all'aperto e per le aree comunque utilizzate a giorni fissi settimanali, sarà quella corrispondente alla superficie mediamente utilizzata durante la settimana; la tassa dovuta per le occupazioni temporanee, escluse le stagionali, è determinata sulla base annua, ma proporzionalmente ridotta al tempo autorizzato, in sede di rilascio della concessione amministrativa.
5. La durata dell'uso stagionale o settimanale e la misura della superfici utilizzate dovranno essere documentate in base alle relative licenze od autorizzazioni.
6. Nelle tassazioni di appartamenti, che per essere ubicati in antichi palazzi e in fabbricati dichiarati monumenti nazionali eccedono le normali dimensioni e l'effettivo bisogno delle famiglie che li occupano, la tassazione sarà limitata ad una superficie massima complessiva, per ogni unità familiare, di 350 metri quadrati.
7. Per i locali delle abitazioni private aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3- A/4 - A/5 - A/6 - A/7, condotti o comunque occupati da famiglie come anagraficamente definite (DPR 223/1989), che non eccedano le due unità ed aventi entrambe compiuto, nell'anno di tassazione, il sessantacinquesimo anno di età e con reddito lordo complessivo non superiore a lire 25.000.000 (venticinque milioni), la tassa applicata in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sarà ridotta fino ad un massimo del 5 per cento (tabella B -Tariffe).
8. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta nella misura non superiore al 30 per cento della tariffa attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso (tabella B - Tariffe).
9. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini.
10. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizione del presente regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire del servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 20 per cento (tabella B - Tariffe).
11. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente punto 9).
12. Per le riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 9 e 14 del presente Regolamento, non si farà luogo ad attenuazione tariffaria per la superficie abitativa inferiore a mq. 35.
13. La concomitanza di più riduzioni e agevolazioni previste agli artt. 9 e 14 del presente Regolamento, non darà effetto ad alcun cumulo, si assumerà pertanto la riduzione-agevolazione di maggior favore per il contribuente.
14. E' fatto obbligo presentare la documentazione ritenuta necessaria dall'Ufficio competente nei termini richiesti, pena la perdita del diritto all'agevolazione per l'anno interessato.
15. Le variazioni che si presenteranno durante l'anno di tassazione (maggiore o minore reddito, variazione anagrafica familiare, superfici) potranno portare modifiche alla tassazione con decorrenza dall'anno successivo.
16. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti ed aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

#### **ART. 14 bis - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività commerciali e di servizi, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativamente alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa.

2. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, dovute ad interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti con riduzione del coefficienti di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25 per cento di quello assegnato alla classe di appartenenza, o analoga riduzione per pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tariffa in vigore, in sede di determinazione, sarà ridotta fino ad un massimo del 20 per cento, tenuto conto del tipo di intervento effettuato e il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti.
3. Gli interessati, di cui al punto precedente, dovranno presentare richiesta all'Ufficio Tributi - Finanza Territoriale entro il 20 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio.

La riduzione verrà applicata comunque ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana, a decorrere dall'anno successivo al termine di cui sopra.

4. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento degli impianti di smaltimento definitivo, a condizione che il titolare della attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40 per cento della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione tariffaria fino ad un massimo del 10 per cento.
5. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui ai punti precedenti, la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 50 per cento dell'entità della relativa tariffa unitaria.
6. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui sopra, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie dei locali iscritti a ruolo, per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta l'attività di che trattasi.

#### **ART. 15 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. E' istituita la tassa a tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali ed aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché aree gravate da servitù di pubblico passaggio, e locali ed aree private.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se svolta ricorrente.
3. La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o in mancanza di corrispondente voce, della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento (tabella B - Tariffe).
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, o mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per le occupazioni temporanee e non ricorrenti di locali ed aree pubblici, di suolo pubblico o aree gravate di pubblico passaggio, realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia

scopo di lucro, la tassa applicata in base alla tariffa in vigore, in sede di determinazione delle tariffe, sarà ridotta fino ad un massimo del 30 per cento (tabella B - Tariffe).

7. Sono esenti dal pagamento di cui al punto 1), l'occupazione per manifestazioni riguardanti le attività istituzionali dello Stato, delle Regioni, della Provincia, del Comune, del Consorzio di Comuni.

#### **ART. 16 - DENUNCIA INIZIALE**

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggette alla tassa, è obbligato entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, a presentare denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassatività siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree ed alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

#### **ART. 17 - CONTENUTO DELLA DENUNCIA**

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale - degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione - dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza -dell'ubicazione - della superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne -nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione -la data in cui viene presentata la denuncia - la sottoscrizione.
2. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e altre organizzazioni simili, devono risultare la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale, nonché la loro sede principale, legale o effettiva - le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
3. Per coloro che sono sottoposti a patria podestà, a tutela, a curatela, o, comunque, non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta legalmente con la relativa residenza.
4. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. Non si ritengono valide, ai fini della denuncia, quelle presentate in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, in tale circostanza gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al punto 1, dell'art. 16.

#### **ART. 18 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CESSAZIONE**

1. Le variazioni delle condizioni di tassatività, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno per l'esercizio successivo.
2. Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassatività, potranno avere luogo, nei casi di omissioni della relativa denuncia, solo per duplicazione.
3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia, ai fini dell'applicazione dei disposti del presente regolamento.

#### **ART. 19 - POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, lo stesso può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere:

- a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  - b) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
  - c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove;
  - d) in caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - e) in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
2. Le somme che risulteranno evase verranno recuperate mediante rettifica delle liquidazioni e si procederà all'applicazione delle soprattasse e ammende relative.

#### **ART. 20 - SANZIONI**

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4, D.Lgs 507/93, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, sezione staccata di Cremona, dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento, nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 75 del citato D.Lgs 507/93.

#### **ART. 21 - ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO, RISCOSSIONE**

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti dal DPR 602/1973.
2. Per l'accertamento e la riscossione della tassa si osservano le disposizioni di cui al Capo III° articoli 71 e 72 del D.Lgs n°507 del 15 novembre 1993.

3. Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

Sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali previste dall'art. 42 comma 1° del D.Lgs 545/1992, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 77 del D.Lgs 546/1992 e pertanto i ricorsi devono essere presentati alla Direzione Regionale delle Entrate -Sezione staccata di Cremona (1°grado) ed al Ministero delle Finanze (2°grado).

#### **ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune é tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ad ogni effetto di legge e con decorrenza 1° gennaio 1994, tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
2. Esso, inoltre dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa relativa all'anno 1995.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I punti 1/2/3 e 4 dell'art. 9, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione dell'atto deliberativo specifico da parte dell'Amministrazione.
5. Le disposizioni modificative e integrative, apportate al Regolamento, sono immediatamente applicabili, ad eccezioni di quelle previste dall'art. 4, punto 7, che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di assunzione dell'atto deliberativo specifico da parte dell'Amministrazione.

